



## NATURA GIURIDICA SEDE E DENOMINAZIONE

**Art.1** – I Comuni di Austis, Desulo, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Ovodda, Teti, Tiana e Tonara, tutti appartenenti alla Provincia di Nuoro si uniscono al Consorzio a norma delle disposizioni previste dal Tit. IV° del T.U. 3 marzo 1934 e successive modificazioni, nonché della legge 27 Dic. 1953 n° 959 riguardante l'economia montana ed i Bacini Imbriferi.

Del Consorzio fanno parte inoltre gli altri Comuni del Bacino Imbrifero, che pur non essendo elencati nel presente articolo, devono partecipare obbligatoriamente, ai sensi del comma II dell'Art. 1 dell'anzidetta legge 27 Dicembre n° 959 e del Decreto ministeriale del 14 Dicembre 1954, potranno far parte del Consorzio i nuovi comuni che eventualmente venissero costituiti nell'ambito del Bacino stesso.

Il Consorzio ha la seguente denominazione : <<**Consorzio dei Comuni della Provincia di Nuoro, compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Taloro**>>.

Sede del Consorzio è Gavoi.

## TITOLO I° SCOPO E DURATA

**Art.2** – Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune, favorendo con questo il progresso economico e sociale della popolazione abitante nei comuni consorziati e l'esecuzione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato, impiegando i sovracani che gli sono stati attribuiti in base alla legge 27 Dicembre 1953 n° 959 e del Decreto Ministeriale del 14 Dicembre 1954, inoltre gli altri fondi comunitari, statali e regionali provenienti dalla partecipazione ad iniziative di carattere europeo, statale e regionale. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall' art. 1, comma 14 della legge 27 Dicembre 1953 n° 959, impegnandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro dei Comuni consorziati.

In particolare provvede:

1. ad attuare e coordinare tutte le iniziative atte ad incrementare, sviluppare e sostenere l'economia agricola dei Comuni compresi nel Bacino Imbrifero, creando maggior reddito o migliori condizioni di vita per la popolazione rurale;
2. A favorire il sorgere e l'ampliarsi di attività di carattere industriale ed artigiano;
3. A curare attraverso appositi corsi o scuole, la qualificazione e la specializzazione della mano d'opera locale, in modo da facilitarne l'occupazione ed aumentarne il reddito;
4. A coordinare ed aumentare gli sforzi delle Amministrazioni Provinciali Comunali e consorziali, per una migliore manutenzione della rete stradale facente capo ai suddetti Enti;
5. a sostenere le iniziative di carattere turistico, culturale, sportivo sociale e di volontariato, finalizzate allo sviluppo delle Comunità ed allo sfruttamento delle risorse del territorio;
6. A potenziare e coordinare le attività sociali ed assistenziali a favore delle categorie più bisognose;
7. A realizzare le opere di pubblica utilità sia direttamente che in concorso con i comuni;
8. A promuovere tutte quelle iniziative mirate a salvaguardare la cultura, la lingua sarda e le tradizioni popolari in generale;
9. A fornire, con la propria biblioteca, un servizio di supporto alle biblioteche presenti nei comuni consorziati;

Il consorzio potrà provvedere alla richiesta di erogazione della fornitura diretta di energia elettrica ai sensi e secondo le modalità previste dall'Art. 3 della legge 27 Dicembre 1953 n° 959.

Spetta al Consorzio la rappresentanza e la difesa degli interessi di tutti i Comuni che ne fanno parte per tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa o giudiziaria originate da nuovi e vecchi impianti idroelettrici.

Su richiesta degli interessati si provvederà anche alla difesa dei legittimi interessi dei Comuni o dei gruppi di privati in tutte le vertenze originate da vecchi o nuovi impianti idroelettrici.

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per il conseguimento del fine, per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, ovvero per la deliberazione dei tre quinti degli Enti che vi partecipano o comunque, si scioglierà automaticamente nel caso di annullamento del D.M. costitutivo del Bacino Imbrifero Montano.

## **TITOLO II°**

### **CAPO I°**

### **ORGANI DEL CONSORZIO**

**Art. 3** – Sono organi del consorzio:

1. Il Presidente;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. L'Assemblea.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, rimangono in carica cinque anni.  
Tutti i membri sono rieleggibili.

### **CAPO II°**

### **ASSEMBLEA**

**Art. 4** – L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Comuni.

Ogni Comune ha un rappresentante effettivo in seno all'Assemblea, nella persona del Sindaco o un suo delegato, che dura in carica un quinquennio.

In caso di dimissioni, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco di un comune consorziato e si proceda allo scioglimento della Giunta Municipale e, conseguentemente, del Consiglio Comunale il rappresentante, in seno all'Assemblea del BIM, rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo sindaco.

Ogni consigliere in sede di programmazione di opere dovrà esprimere le segnalazioni ed i deliberati che gli perverranno dall'Amministrazione del suo Comune.

Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

segretario dell'Assemblea è il segretario del Consorzio, coadiuvato, se del caso, dai segretari dei comuni consorziati.

**Art. 5**- Spetta all'assemblea:

1. l'elezione del Presidente e del vice-Presidente, a maggioranza assoluta dei voti con votazioni separate.
2. L'elezione del Consiglio Direttivo;
3. L'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del piano annuale delle opere pubbliche e delle modalità di esecuzione delle medesime.
4. Deliberare sull'utilizzazione dei mezzi a disposizione del consorzio ed in particolare:  
**A.** Sulla formazione di un piano generale sulle OO.PP. e di realizzazione degli investimenti, in modo da attuare il soddisfacimento delle esigenze anche dei singoli Comuni o zone, tenendo in particolar conto:

- Delle zone dalle quali sono derivati danni dall'esecuzione di impianti di derivazione idroelettrica;

- Delle zone in cui si manifestano particolari bisogni per lo sviluppo economico e sociale della popolazione;
- B.** Sulla eventuale formulazione di un piano di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall'Art. 3 della legge 27 Dicembre 1953 n° 959;
- 5. la delega del potere al Consiglio Direttivo;
- 6. le deliberazioni di costituzione ed eventuale modificazione del patrimonio consorziale;
- 7. l'approvazione del Reg.to interno dell'assemblea;
- 8. l'autorizzazione a sostenere in giudizio lite attiva o passiva nell'interesse del Consorzio;
- 9. la decisione su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo, ritiene di sottoporre all'assemblea.
- 10. la nomina dei revisori dei conti all'interno dell'Assemblea;
- 11. la programmazione dell'attività dell'Ente;

**Art. 6-** Le proposte di deliberazione, tranne quelle relative al Bilancio preventivo ed al conto consuntivo, possono essere fatte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei rappresentanti dei comuni consorziati.

**Art. 7-** L'Assemblea ordinaria si riunisce due volte all'anno e cioè in primavera ed autunno; l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente e/o il Cons. Direttivo lo ritengano necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, i quali debbono presentare la domanda scritta contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti sui quali l'Assemblea è chiamata a discutere o deliberare. L'avviso di convocazione viene redatto dal Presidente e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno. Delle discussioni e delle deliberazioni sarà redatto verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale è pubblicato all'albo pretorio del Consorzio.

**Art. 8-** Nell'Assemblea ordinaria di primavera vengono esaminati ed approvati i conti consuntivi dell'anno precedente. Nell'assemblea ordinaria autunnale si esamina e si approva il Bilancio preventivo, il programma dei lavori e degli investimenti e si procede all'eventuale elezione degli organi sociali.

## **CAPO II° CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 9-** Il Consiglio Direttivo consisterà di cinque membri, più il Presidente e Vice-Presidente; Se durante il quinquennio si rende libero uno dei seggi in seno al Consiglio direttivo, l'Assemblea provvederà alla nuova nomina in sostituzione di quello vacante;

**Art. 10-** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio e, in particolare, delibera sulle seguenti materie:

- a) Formazione del Bilancio preventivo e compilazione del conto consuntivo;
- b) Elaborazione dei provvedimenti da sottoporre all'Assemblea;
- c) L'assunzione e il licenziamento del personale dipendente;

- d) Delibera anche su oggetti di competenza dell'assemblea in caso di urgenza, con l'obbligo di sottoporre le delibere all'approvazione da parte dell'assemblea, nella prossima riunione della stessa;
- e) L'approvazione dei progetti tecnici;
- f) La concessione dei contributi ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del presente statuto;
- g) La nomina del segretario;
- h) L'approvazione dei regolamenti in materia di personale e dei servizi consorziali;

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più dei suoi membri fissandone i limiti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri.

### CAPO III° IL PRESIDENTE

**Art. 11-** Il Presidente viene eletto dall'assemblea tra i membri della stessa e rimane in carica cinque anni anche nel caso si verificano le condizioni di cui all'Art. 4, comma 4 del presente statuto;

**Art. 12-** Funzioni del Presidente:

- 1) La convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- 2) Presidenza delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- 3) La firma dei documenti e la rappresentanza legale del Consorzio verso i terzi ed in giudizio;
- 4) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per il funzionamento dei servizi consorziali, compresa la facoltà di sospendere cautelativamente dal servizio il personale;
- 5) La sorveglianza dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- 6) Sovrintende al buon andamento degli Uffici e dei lavori;
- 7) Nomina i Responsabili dei Servizi, acquisito il parere del Consiglio direttivo;

Il vice-Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### CAPO IV° REVISORI DEI CONTI

**Art. 13-** I revisori dei conti sono nominati in numero di tre dall'Assemblea;

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

E' loro attribuzione l'esame dei conti consuntivi, sui quali debbono presentare relazione scritta all'assemblea;

### CAPO V° TESORERIA

**Art. 14-** Il servizio di tesoreria verrà affidato ad un Istituto Bancario sotto l'osservanza della legge e dei regolamenti in materia.

**TITOLO III°  
NORME GENERALI  
CAPO I°**

**AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI CONSORZIALI**

Art. 15- Con regolamento interno saranno dettate le disposizioni riguardanti la gestione e i servizi di amministrazione.

Art. 16- Il Consorzio potrà promuovere la costituzione e partecipare ad uffici interconsorziali per assicurare unità di difesa degli interessi dei Comuni associati e unità organica e razionale di funzionamento del Consorzio, nonché la realizzazione di un coordinamento dei BIM della Sardegna.

**TITOLO IV°  
NORME FINALI**

Art. 17- per l'ipotesi che il Consorzio vega meno per l'annullamento del Decreto Ministeriale, che delimita il bacino imbrifero del talora, i comuni consorziati rinunciano ad avvalersi degli effetti economici della sentenza ed, in particolare a richiedere ai comuni non aventi diritto, quanto questi avessero già partecipato per effetto della loro inserzione nel consorzio.

I piani in corso di esecuzione saranno comunque perfezionati alla maniera che fosse stata deliberata.

Art. 18- per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nel T.U. legge comunale e le altre disposizioni in materia.